

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE

“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL SONNO INFANTILE - LE FATE DELLA NANNA”

ART. 1- COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 14 Cod. Civ. e ss., l'Associazione non organizzata denominata “Associazione Nazionale Consulenti del sonno infantile - Le Fate della Nanna -” con sede in Bollate (Mi) via Enrico Berlinguer n. 26

L'Associazione è un ente di diritto privato senza vincolo di rappresentanza esclusiva e senza fine di lucro ed è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale italiano e a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

ART.2–DURATA

L'Associazione ha durata illimitata

ART.3–SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è fondata con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e la conoscenza, anche scientifica, relativa al sonno infantile e neoinfantile. Integra lo scopo dell'Associazione la creazione di eventi informativi , formativi e/o educativi sul tema del sonno infantile con la partecipazione delle varie istituzioni ed enti interessati alla tematica del sonno infantile, così come la partecipazione dell'Associazione stessa agli eventi tematici organizzati da altri Enti ed istituzioni operanti nel mondo della genitorialità. Ulteriore scopo dell'Associazione è quello di diffondere e far conoscere la figura professionale del Consulente del sonno infantile (o Baby Sleep Coach), curandone la dovuta preparazione professionale, alle famiglie, in particolar modo alle mamme, alle organizzazioni ed enti, privati e pubblici, operanti nel mondo della genitorialità e dell'infanzia.

Inoltre, l'Associazione mira a sostenere e supportare il riconoscimento giuridico della Categoria Professionale di Consulente del Sonno Infantile si prefigge pertanto lo scopo di dare supporto alla Professione di Consulente del

Sonno Infantile ed è rivolta a Professionisti in tale senso e a tutti coloro che sono interessati al predetto tema.

Si propone di svolgere attività ricreative e culturali nell'ambito del sonno infantile, nonché quelle attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività, il cui seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse, come aggiornamenti professionali, incontri di confronto peer to peer, formazione e supervisione professionale;
- Organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- offrire un luogo virtuale di confronto tra professionisti e di creazione di relazioni e collaborazioni professionali sia in maniera virtuale sia sul territorio favorendo i contatti tra gli Associati;

Infine, l'associazione può porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

ART. 4 – I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Pertanto, il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

1. soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
2. soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione;
3. soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione o alla promozione della figura professionale del Consulente del sonno infantile;
4. Soci sostenitori i quali sostengono l'associazione con contributi liberi. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto, ad esclusione dei soci appartenenti alla categoria dei sostenitori e dei soci onorari, tutti i soci maggiorenni

ART. 5 – MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, dandone dovuta comunicazione nella prima Assemblea dei soci utile. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Possono presentare domanda tutti coloro che:

- possono dimostrare un'adeguata formazione ed esperienza nell'ambito della Consulenza sul sonno infantile. L'adeguatezza della preparazione teorica e pratica sarà valutata ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo;
- condividono gli scopi, i principi e l'indirizzo dell'Associazione medesima e siano muniti dei requisiti di onorabilità ai sensi di legge.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 Cod. Civ..

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
5. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
6. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
7. per indegnità;
8. per altro grave motivo come disposto all'art. 24 Cod. Civ.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 12 mesi dal termine stabilito per il versamento della stessa.

Il socio decade altresì per mancata partecipazione agli eventi culturali, ricreativi, formativi ed informativi, organizzati dall'Associazione stessa e rivolti agli iscritti, protratta per 12 mesi consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;

9. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
10. ad accedere alle cariche associative;
11. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ed il Codice Etico che verrà adottato ed approvato dall'Assemblea entro il primo anno a partire dalla costituzione dell'Associazione;
12. a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
13. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
14. al pagamento delle quote e i contributi sociali annuali.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
15. il Consiglio direttivo;
16. il Presidente dell'Associazione;
17. Il Vice-presidente;
18. Il Segretario;
19. Il Collegio, organo di controllo (ove deliberato dall'Assemblea);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

ART. 10 – CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei documenti di Bilancio o rendiconto e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. approva i documenti di bilancio (consuntivo e preventivo);
20. elegge i componenti del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo (collegio);
21. delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
22. delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
23. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
24. sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 30 giorni (ridotti a 10 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo (nel caso in cui sia in presenza presso la sede dell'Associazione), data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che sia trascorso 1 giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona sul territorio o su piattaforma virtuale online o per delega almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

ART. 11 – VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 12 – VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei documenti di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 13 – VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede, o inviate via mail.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- valutare l'ammissione e l'esclusione dei soci
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- predisporre i documenti di bilancio;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno **15** giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il

rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 – I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo ove costituito
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

ART. 17 – USO DEL MARCHIO

L'uso del marchio e dei loghi di “Associazione **Nazionale** Consulenti del sonno infantile - Le Fate della Nanna -” da parte dei Soci è disciplinato dal Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nel Regolamento Associativo a tutela dell'immagine dell'Associazione e in applicazione della Legge 4/2013.

ART. 18 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

ART. 20 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Può avere potere di firma per operare sui conti correnti dell'Associazione insieme al Presidente.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è un organo collegiale ed è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

L'organo di controllo nomina al proprio interno un Presidente, quest'ultimo dovrà essere in possesso del titolo di Revisore;

Ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Tesoriere; ha inoltre il compito di controllare l'osservanza della legge, dello Statuto e dell'atto costitutivo.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo predispose un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

L'organo di controllo è facoltativo e verrà deliberato dall'Assemblea. La sua nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge;

Dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieleggibili.

ART. 22 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e

per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ART. 23 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
25. dai contributi dei propri soci;
26. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

ART. 24 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo i documenti di bilancio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

Tali documenti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 5 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 25 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Milano

ART. 27 – NORME RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Desiderio De Luca

De Luca Rondime

Maya Maffioli